

REGIONE MARCHE

Assemblea legislativa

## **Proposta della IV Commissione permanente**

SANITÀ E POLITICHE SOCIALI

*(Seduta del 22 marzo 2018)*

Relatore di maggioranza: FABRIZIO VOLPINI

Relatore di minoranza: ROMINA PERGOLESÌ

-----

**sulla proposta di legge n. 145**

a iniziativa della Giunta regionale

*presentata in data 14 giugno 2017*

-----

DISCIPLINA DELLE SPERIMENTAZIONI GESTIONALI IN ATTUAZIONE  
DELL'ARTICOLO 9 BIS DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 DICEMBRE 1992,  
N. 502 "RIORDINO DELLA DISCIPLINA IN MATERIA SANITARIA,  
A NORMA DELL'ARTICOLO 1 DELLA LEGGE 23 OTTOBRE 1992, N. 421"

-----

**Testo proposto****Art. 1**  
(Finalità e oggetto)

1. Al fine di migliorare l'assetto organizzativo e gestionale, l'economicità, l'efficienza e la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari, la Regione promuove l'attuazione di programmi di sperimentazione di nuovi modelli di gestione anche con compiti diretti di tutela della salute, attivando forme di collaborazione tra gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) di cui alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), altri soggetti pubblici o privati, in conformità ai principi di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

**Art. 2**

(Programmi di sperimentazione gestionale)

1. I programmi di sperimentazione gestionale riguardano attività sanitarie, socio-sanitarie o sociali volte alla riqualificazione e alla riorganizzazione dei servizi e delle strutture e possono essere proposti alla Giunta regionale dagli enti del SSR, da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati.

2. I programmi devono dimostrare:

- a) la rispondenza delle sperimentazioni proposte alle finalità istituzionali della Regione e degli enti del SSR;
- b) la coerenza con le linee e gli indirizzi della programmazione e pianificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari regionali, salvo quanto previsto dai commi 4 e 5;

**Testo modificato dalla Commissione****Art. 1**  
(Finalità e oggetto)

1. Al fine di migliorare l'assetto organizzativo e gestionale, l'economicità, l'efficienza e la qualità dei servizi sanitari e socio-sanitari, la Regione promuove l'attuazione di programmi di sperimentazione di nuovi modelli di gestione anche con compiti diretti di tutela della salute, attivando forme di collaborazione tra gli enti del Servizio sanitario regionale (SSR) di cui alla legge regionale 20 giugno 2003, n. 13 (Riorganizzazione del Servizio sanitario regionale), altri soggetti pubblici o privati, **ivi compresi gli enti di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del Terzo settore, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera b), della legge 6 giugno 2016, n. 106)**, in conformità ai principi di cui all'articolo 9 bis del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421).

**1 bis. Le disposizioni di questa legge possono trovare applicazione per l'attivazione di sperimentazioni gestionali per il potenziamento e la riqualificazione di servizi sociali ed educativi, se ed in quanto compatibili con i principi del sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia di cui alla legge regionale 1 dicembre 2014, n. 32 (Sistema regionale integrato dei servizi sociali a tutela della persona e della famiglia), nonché del d.lgs. 117/2017, fermo restando in caso di sperimentazioni istituzionalizzate il rispetto della disciplina di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175 (Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica).**

**Art. 2**

(Programmi di sperimentazione gestionale)

1. I programmi di sperimentazione gestionale riguardano attività sanitarie, ~~socio-sanitarie o sociali~~ **o socio-sanitarie** volte alla riqualificazione e alla riorganizzazione dei servizi e delle strutture e possono essere proposti alla Giunta regionale dagli enti del SSR, da altri soggetti pubblici o da soggetti privati interessati.

2. I programmi devono ~~dimostrare~~ **garantire**:

- a) *identica*
- b) la coerenza con le linee e gli indirizzi della programmazione e pianificazione dei servizi sanitari e socio-sanitari regionali, salvo quanto previsto **dal comma 5** ~~dai commi 4 e 5~~;

- c) la loro convenienza economica;
- d) il miglioramento della qualità dell'assistenza conseguente.

**3.** I programmi devono contenere in particolare:

- a) l'indicazione dell'oggetto e delle principali caratteristiche funzionali, prestazionali, tecnico-organizzative e di fattibilità economico-finanziaria;
- b) la qualificazione soggettiva del proponente, anche con riferimento all'insussistenza di cause di esclusione a contrarre con la pubblica amministrazione e di cause di incompatibilità;
- c) la descrizione delle forme e delle modalità di collaborazione tra gli enti del SSR regionale e gli altri soggetti pubblici e privati coinvolti, anche con riferimento alla regolazione contrattuale dei relativi rapporti;
- d) l'indicazione degli elementi essenziali di garanzia finanziaria, qualitativo-prestazionale e contrattuale;
- e) la durata della sperimentazione e l'indicazione dei casi e delle modalità di cessazione, anche anticipata, del rapporto di sperimentazione.

**4.** Gli ambiti organizzativi e funzionali di riferimento dei programmi sono individuati negli atti regionali di programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. I soggetti di cui al comma 1 possono comunque proporre alla Giunta regionale programmi di particolare contenuto innovativo anche al di fuori dei predetti ambiti.

**5.** Programmi di sperimentazione gestionale riguardanti ambiti non ricompresi negli atti di programmazione di cui al comma 4 possono essere attivati dalla Giunta regionale mediante appositi avvisi pubblici finalizzati all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui al comma 1.

**6.** I programmi possono prevedere la messa a disposizione da parte della Regione e degli enti del SSR di beni mobili e immobili strumentali alle attività e prestazioni previste.

### **Art. 3**

*(Valutazione preliminare dei programmi)*

**1.** La Giunta regionale valuta preliminarmente la conformità dei programmi proposti a norma dell'articolo 2 alle finalità e ai requisiti di cui al medesimo articolo.

**2.** Ai fini della valutazione da parte della Giunta regionale, la struttura organizzativa regionale competente cura l'istruttoria invitando, ove occorra, il proponente o i proponenti ad apportare le modifiche o le integrazioni ritenute necessarie. Qualora il proponente o i proponenti non apportino nel termine indicato le modifiche o integrazioni richieste, il programma non può essere valutato.

- c) *identica*
- d) *identica*

**3.** *Identico*

**4.** Gli ambiti organizzativi e funzionali di riferimento dei programmi sono individuati negli atti regionali di programmazione dei servizi sanitari e socio-sanitari. ~~I soggetti di cui al comma 1 possono comunque proporre alla Giunta regionale programmi di particolare contenuto innovativo anche al di fuori dei predetti ambiti.~~

**5.** **La Giunta regionale può attivare consultazioni preliminari con gli enti locali, gli enti del SSR, gli enti del terzo settore, le organizzazioni sindacali e gli operatori economici, al fine di valutare l'inserimento di innovazioni progettuali negli atti di programmazione regionale.**

**6.** *Identico*

### **Art. 3**

*(Valutazione preliminare dei programmi)*

*Identico*

**Art. 4***(Procedure di selezione pubblica)*

1. La selezione dei soggetti con i quali attuare i programmi di sperimentazioni gestionali valutati con esito positivo dalla Giunta regionale è esperita in attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nel rispetto della disciplina europea e statale sull'affidamento dei servizi sanitari e socio-sanitari.

2. La partecipazione dei soggetti privati alle procedure di selezione pubblica è subordinata al possesso dell'autorizzazione alla realizzazione o all'esercizio, nonché dell'accreditamento istituzionale a termini della disciplina vigente nella Regione ove insiste la principale sede operativa del soggetto privato. Se la sede operativa del soggetto privato insiste nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, la partecipazione è subordinata al possesso degli equivalenti titoli giuridici previsti nel relativo ordinamento.

3. La selezione pubblica è effettuata anche per le sperimentazioni gestionali attivate sulla base di programmi proposti dagli enti del SSR o da altri enti pubblici, a eccezione dei casi in cui il soggetto privato che vi collabori sia già stato selezionato ai sensi degli ordinamenti delle amministrazioni proponenti e dei casi di società aventi la qualità di spin off o di start up universitaria.

4. Nel caso in cui la selezione pubblica sia effettuata sulla base del programma presentato da un soggetto privato, allo stesso è riconosciuto diritto di prelazione ove dichiarati di impegnarsi ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni offerte dal soggetto che ha presentato la migliore proposta.

**Art. 4***(Procedure di selezione pubblica)*

1. La selezione dei soggetti con i quali attuare i programmi di sperimentazioni gestionali valutati con esito positivo dalla Giunta regionale è esperita, **con procedure ad evidenza pubblica**, in attuazione dei principi di pubblicità, trasparenza, libera concorrenza, non discriminazione, proporzionalità, economicità, efficacia, tempestività e correttezza, nel rispetto della disciplina europea e statale sull'affidamento dei servizi sanitari e socio-sanitari **e comunque in conformità ai principi di cui all'articolo 9 bis del d.lgs. 502/1992.**

2. La partecipazione dei soggetti privati alle procedure di selezione pubblica, **fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, in ordine ai requisiti autorizzativi e di accreditamento necessari per l'espletamento delle attività oggetto di sperimentazione**, è subordinata al possesso dell'autorizzazione alla realizzazione o all'esercizio, ~~nonché dell'accreditamento istituzionale~~ **di struttura e servizi nel settore, sanitario o socio-sanitario, cui il programma si riferisce, rilasciata** a termini della disciplina vigente nella Regione ove insiste la principale sede operativa del soggetto privato. Se la sede operativa del soggetto privato insiste nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, la partecipazione è subordinata al possesso degli equivalenti titoli giuridici previsti ~~nel~~ **relative nell'ordinamento giuridico italiano. Se la sede operativa del soggetto privato insiste in uno Stato Terzo rispetto all'Unione europea, seppur oggetto di protocolli d'intesa anche con la Regione Marche, la partecipazione è subordinata al possesso degli equivalenti titoli giuridici previsti nell'ordinamento giuridico italiano.**

3. *Identico*

4. Nel caso in cui la selezione pubblica sia effettuata sulla base del programma presentato da un soggetto privato, **lo stesso può esercitare, secondo quanto previsto dalla normativa statale in materia di contratti pubblici**, il diritto di prelazione ove dichiarati di impegnarsi ~~ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime condizioni~~ **ad adempiere alle obbligazioni contrattuali alle medesime**

**Art. 5***(Tipologia delle sperimentazioni)*

1. Le sperimentazioni gestionali possono essere:

- a) convenzionate, se la collaborazione si realizza solo mediante atti contrattuali;
- b) istituzionalizzate, se la collaborazione si realizza mediante la costituzione di un nuovo soggetto giuridico.

2. La selezione relativa alle sperimentazioni gestionali convenzionate di cui al comma 1, lettera a), è indetta dalla struttura organizzativa regionale competente con apposito avviso pubblico volto all'individuazione del partner sulla base del programma valutato con esito positivo, con indicazione delle attività e prestazioni richieste, dei requisiti soggettivi di qualificazione, degli elementi essenziali di regolazione contrattuale, dei criteri di selezione atti ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze organizzative, prestazionali ed economiche dell'amministrazione, nonché dell'articolazione della procedura selettiva, anche con riferimento all'eventuale previsione di una o più fasi successive di negoziazione.

3. La selezione relativa alle sperimentazioni gestionali istituzionalizzate di cui al comma 1, lettera b), è indetta dalla struttura organizzativa regionale competente con apposito avviso pubblico volto all'individuazione del partner sulla base del programma valutato con esito positivo. L'avviso e i relativi allegati precisano: l'oggetto delle attività demandate al partner dell'amministrazione; le modalità di costituzione e partecipazione al nuovo soggetto giuridico e la durata della sperimentazione; i requisiti soggettivi di qualificazione generali e speciali; i criteri di selezione comparativa delle offerte, pertinenti alle caratteristiche del programma, rappresentati in ordine di importanza e tali da consentire di selezionare la proposta economicamente più vantaggiosa; se sono ammesse varianti al programma posto a base della selezione e i relativi requisiti minimi; l'articolazione della procedura selettiva, anche con riferimento all'eventuale previsione di una o più fasi successive di negoziazione, con l'eventuale riconoscimento del diritto di prelazione al promotore; le garanzie minime richieste al partner dell'amministrazione; la regolazione della gestione sperimentale dei servizi e delle attività oggetto del programma; l'eventuale successiva trasformazione della gestione sperimentale in gestione ordinaria.

**condizioni economiche, prestazionali e qualitative** offerte dal soggetto che ha presentato la migliore proposta.

**Art. 5***(Tipologia delle sperimentazioni)*

1. *Identico*

2. La selezione relativa alle sperimentazioni gestionali convenzionate di cui al comma 1, lettera a), è indetta dalla struttura organizzativa regionale competente con apposito avviso pubblico volto all'individuazione del partner sulla base del programma valutato con esito positivo, con indicazione, **in particolare**, delle attività e prestazioni richieste, dei requisiti soggettivi di qualificazione, degli elementi essenziali di regolazione contrattuale, dei criteri di selezione atti ad assicurare il soddisfacimento delle esigenze organizzative, prestazionali ed economiche dell'amministrazione, nonché dell'articolazione della procedura selettiva, anche con riferimento all'eventuale previsione di una o più fasi successive di negoziazione.

3. La selezione relativa alle sperimentazioni gestionali istituzionalizzate di cui al comma 1, lettera b), è indetta dalla struttura organizzativa regionale competente con apposito avviso pubblico volto all'individuazione del partner sulla base del programma valutato con esito positivo. L'avviso e i relativi allegati precisano, **in particolare**: l'oggetto delle attività demandate al partner dell'amministrazione; le modalità di costituzione e partecipazione al nuovo soggetto giuridico e la durata della sperimentazione; i requisiti soggettivi di qualificazione generali e speciali; i criteri di selezione comparativa delle offerte, pertinenti alle caratteristiche del programma, rappresentati in ordine di importanza e tali da consentire di selezionare la proposta economicamente più vantaggiosa; se sono ammesse varianti al programma posto a base della selezione e i relativi requisiti minimi; l'articolazione della procedura selettiva, anche con riferimento all'eventuale previsione di una o più fasi successive di negoziazione, ~~con l'eventuale riconoscimento del diritto di prelazione al promotore~~; le garanzie minime richieste al partner dell'amministrazione; la regolazione della gestione sperimentale dei servizi e delle attività oggetto del programma; ~~l'eventuale successiva trasformazione della gestione sperimentale in gestione ordinaria.~~

4. In caso di sperimentazioni gestionali istituzionalizzate che diano luogo alla costituzione di società a partecipazione pubblica trova applicazione la relativa disciplina legislativa statale in quanto compatibile e nei limiti da essa previsti.

5. Il nuovo soggetto giuridico, al pari del contraente selezionato nelle sperimentazioni gestionali convenzionate, deve essere in possesso di autorizzazione e di accreditamento ai sensi della normativa regionale vigente, come già previsto dall'articolo 13, comma 4, della legge regionale 14 marzo 2017, n. 7 (Modifiche della legge regionale 30 settembre 2016, n. 21. Autorizzazioni e accreditamento istituzionale delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati e disciplina degli accordi contrattuali delle strutture e dei servizi sanitari, socio-sanitari e sociali pubblici e privati).

#### Art. 6

*(Attuazione delle sperimentazioni gestionali)*

1. Espletate le procedure di selezione di cui agli articoli 4 e 5, la Giunta regionale autorizza l'attuazione di ciascuna sperimentazione gestionale previa stipulazione di apposito atto contrattuale.

2. In conformità ai principi di cui all'articolo 9 bis, comma 2, del d.lgs. 502/1992, gli atti contrattuali di regolazione delle sperimentazioni gestionali devono prevedere:

- a) l'indicazione, in termini percentuali e in misura comunque non superiore al 49 per cento, del limite di partecipazione dei soggetti privati alle sperimentazioni gestionali istituzionalizzate;
- b) i vincoli e i limiti circa le eventuali modificazioni che possono intervenire nei soggetti privati, salva in ogni caso l'autorizzazione da parte della Regione;
- c) la puntuale definizione degli obblighi assunti dalle parti, pubbliche e private, che partecipano alla sperimentazione, anche ai fini della delimitazione delle rispettive responsabilità, tenendo conto del principio in base al quale ogni struttura sanitaria che, nell'adempimento delle proprie obbligazioni, si avvalga dell'opera di esercenti la professione sanitaria, risponde ai sensi degli articoli 1218 e 1228 del codice civile delle loro condotte dolose o colpose, ancorché si

4. *Identico*

5. *Identico*

**5 bis. In presenza di situazioni di emergenza o nei casi in cui oggettive ragioni sopravvenute incidano sull'attuazione della programmazione regionale, la Giunta regionale può dare avvio a sperimentazioni gestionali convenzionate di cui al comma 1, lettera a), sulla base di procedure negoziate, da effettuarsi comunque nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 1.**

#### Art. 6

*(Attuazione delle sperimentazioni gestionali)*

*Identico*

- tratti di soggetti non dipendenti dalla struttura stessa;
- d) il contenuto degli accordi contrattuali da stipulare con gli enti del SSR;
  - e) le modalità e i termini di garanzia per la parte pubblica nell'assunzione delle decisioni gestionali, anche tramite la previsione di organismi comuni con funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo;
  - f) gli strumenti, le modalità e i criteri per le verifiche intermedie e la valutazione periodica dei risultati della sperimentazione;
  - g) le modalità di controllo da parte dell'amministrazione, con possibilità di applicare penali e di disporre la risoluzione del rapporto in caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali, di inadempienze retributive e contabili, di accertate esposizioni debitorie nei confronti di terzi, nonché in caso di violazione del divieto di fare ricorso a forme contrattuali, di appalto o subappalto, con terzi estranei al rapporto di sperimentazione per la fornitura di opere e servizi direttamente connessi all'assistenza alla persona;
  - h) la disciplina dei casi di cessazione, anche anticipata, delle sperimentazioni.

**Art. 7**

*(Programmi particolari)*

1. Programmi di sperimentazioni gestionali riguardanti ambiti anche non ricompresi negli atti di programmazione di cui all'articolo 2, comma 4, possono essere proposti dalla Giunta regionale che, ai fini della loro attuazione, cura l'indizione di appositi avvisi pubblici diretti all'acquisizione di manifestazioni di interesse da parte dei soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, con l'osservanza delle norme degli articoli 5 e 6 in quanto compatibili.

2. La Giunta regionale può attivare procedure di selezione pubblica per l'attuazione di sperimentazioni gestionali convenzionate senza un programma dettagliato. In tali casi l'avvio della selezione pubblica, eventualmente preceduta da consultazioni preliminari di mercato, ha luogo sulla base di apposito avviso recante la descrizione delle esigenze dell'amministrazione, delle caratteristiche delle attività e prestazioni richieste, dei correlati requisiti soggettivi e dei criteri di valutazione delle proposte pervenute, nonché la possibilità di subordinare la durata del rapporto al superamento positivo di un periodo di prova. La selezione può essere effettuata anche con una o più fasi successive di negoziazione delle proposte presentate, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 1.

3. In presenza di situazioni di emergenza o nei casi in cui oggettive ragioni sopravvenute incidano sull'attuazione della programmazione regionale, la

**Art. 7**

*(Programmi particolari)*

*Soppresso*

Giunta regionale può dare avvio a sperimentazioni gestionali convenzionate sulla base di procedure negoziate, da effettuarsi comunque nel rispetto dei principi di cui all'articolo 4, comma 1.

#### Art. 8

*(Autorizzazione, recesso, proroga e cessazione delle sperimentazioni gestionali)*

1. La Giunta regionale autorizza l'attuazione dei programmi di sperimentazione gestionale per un periodo non superiore a sei anni in relazione alle caratteristiche organizzative, funzionali ed economiche degli stessi.

2. La durata dei programmi di cui al comma 1 è condizionata dall'esito positivo delle verifiche intermedie programmate di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f). Ferma restando la potestà di recesso unilaterale per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, nonché di risoluzione nei casi previsti dalle norme di diritto privato, la Giunta regionale può recedere qualora, sulla base degli esiti delle valutazioni periodiche, ritenga non più sussistenti le condizioni di equilibrio economico finanziario della sperimentazione.

3. In caso di recesso dell'amministrazione e comunque in tutti i casi di cessazione anticipata della sperimentazione, la Giunta regionale dispone in ordine alle modalità di erogazione delle prestazioni a garanzia della continuità assistenziale.

4. In corso di attuazione e sulla base degli esiti delle verifiche intermedie e delle valutazioni periodiche di cui all'articolo 6, comma 2, lettera f), la Giunta regionale può autorizzare o richiedere rimodulazioni del programma iniziale, al fine di garantirne la costante rispondenza alle finalità di cui all'articolo 2 o agli obiettivi della programmazione sanitaria. La rimodulazione non deve comunque comportare modifiche sostanziali all'oggetto della sperimentazione.

5. Al termine del periodo di sperimentazione il dirigente della struttura organizzativa regionale competente trasmette alla Giunta regionale apposita relazione tecnica per consentirne la valutazione degli esiti sotto il profilo della qualità, dell'efficacia, dell'efficienza e della convenienza economica dei servizi erogati.

6. Sulla base della relazione di cui al comma 5, la Giunta regionale può disporre in alternativa:

a) la proroga della sperimentazione gestionale per il periodo strettamente necessario al completamento del programma di attività;

#### Art. 8

*(Autorizzazione, recesso, proroga e cessazione delle sperimentazioni gestionali)*

1. La Giunta regionale autorizza l'attuazione dei programmi di sperimentazione gestionale per un periodo non superiore a **sei cinque** anni in relazione alle caratteristiche organizzative, funzionali ed economiche degli stessi.

2. *Identico*

3. In caso di recesso dell'amministrazione e comunque in tutti i casi di cessazione anticipata della sperimentazione, la Giunta regionale dispone in ordine alle modalità di erogazione delle prestazioni a garanzia della continuità assistenziale, **senza alcun costo aggiuntivo a carico del Servizio sanitario regionale.**

4. *Identico*

5. *Identico*

6. Sulla base della relazione di cui al comma 5, la Giunta regionale può disporre in alternativa:

a) la proroga della sperimentazione gestionale per il periodo strettamente necessario al completamento del programma di attività **e, comunque, entro e non oltre un anno dalla scadenza del termine del programma di sperimentazione stesso;**

- b) la cessazione della sperimentazione;
- c) la trasformazione della sperimentazione in gestione ordinaria.

7. La proroga di cui al comma 6, lettera a), può essere disposta, per una sola volta e solo se prevista nell'autorizzazione iniziale, nei casi di:

- a) particolare complessità del programma sperimentale, che richieda una rimodulazione non comportante comunque modifiche sostanziali all'oggetto della sperimentazione;
- b) mancato completamento del programma per cause non imputabili alla parte privata;
- c) comprovate ragioni di interesse pubblico connesse alla programmazione regionale o a disposizioni statali su questa incidenti.

8. La trasformazione della sperimentazione in gestione ordinaria ai sensi del comma 6, lettera c), può avvenire previa stipulazione dei relativi atti contrattuali mediante:

- a) gestione da parte degli enti del SSR;
- b) convenzionamento con il soggetto privato.

9. Nei casi di cui al comma 8, lettera b), i beni mobili e immobili di proprietà pubblica funzionali alla prestazione delle attività sono messi a disposizione del soggetto privato in base a specifiche convenzioni. La trasformazione in gestione ordinaria è subordinata all'esperimento di selezione pubblica ove la parte privata non sia stata inizialmente individuata in conformità ai principi di cui all'articolo 4, comma 1.

#### Art. 9

(Invarianza finanziaria)

1. Dall'applicazione di questa legge non derivano né possono derivare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio della Regione. All'attuazione si fa fronte con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste dalla legislazione vigente.

#### Art. 10

(Norme finali e transitorie)

1. La Giunta regionale adotta gli atti di indirizzo per la presentazione e l'attivazione dei programmi di sperimentazione, nonché ogni altra disposizione necessaria a dare attuazione a questa legge.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore di questa legge è fatto divieto agli enti del SSR di perfezionare sperimentazioni gestionali con soggetti pubblici o privati che comportino la stipula di accordi, convenzioni o contratti, comunque denomi-

- b) *identica*
- c) *identica*

7. *Identico*

8. *Identico*

9. Nei casi di cui al comma 8, lettera b), i beni mobili e immobili di proprietà pubblica funzionali alla prestazione delle attività sono messi a disposizione del soggetto privato in base a ~~specifiche~~ **ad apposite convenzioni con specifiche clausole a garanzia della tutela dell'interesse pubblico**. La trasformazione in gestione ordinaria è subordinata all'esperimento di selezione pubblica ove la parte privata non sia stata inizialmente individuata in conformità ai principi di cui all'articolo 4, comma 1.

#### Art. 9

(Invarianza finanziaria)

*Identico*

#### Art. 10

(Norme finali e transitorie)

1. La Giunta regionale, **sentita la competente commissione assembleare**, adotta gli atti di indirizzo per la presentazione e l'attivazione dei programmi di sperimentazione, nonché ogni altra disposizione necessaria a dare attuazione a questa legge.

2. *Identico*

nati, finalizzati alla riqualificazione e alla riorganizzazione dei servizi e delle strutture sanitarie, con modalità diverse da quelle previste.

**3.** Gli enti del SSR provvedono alla revisione dei rapporti in corso al fine di assicurarne la piena rispondenza alle disposizioni di questa legge entro due anni dalla data della sua entrata in vigore.

**3. *Identico***